

PENSIONI CONTRIBUTIVE: I NUOVI COEFFICIENTI

Dal 1° gennaio 2016, la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo risulterà inferiore rispetto al calcolo attuale, per effetto della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione per il triennio 2016-18.

Come è noto, il calcolo dei trattamenti pensionistici con il sistema contributivo prevede una rivalutazione annuale del montante contributivo (ovvero, la somma dei contributi versati da parte del datore di lavoro e del lavoratore) e l'applicazione di coefficienti di trasformazione diversi, in base all'età anagrafica al momento del pensionamento, per tradurre il montante contributivo in assegno pensionistico annuo. Più si ritarda il momento del pensionamento, più elevata sarà la quota di pensione contributiva.

Entrambi i suddetti coefficienti vengono determinati sulla base del Pil, il primo (di rivalutazione del montante) con cadenza annuale, mentre i coefficienti di trasformazione vengono rivisti secondo la medesima periodicità stabilita per l'adeguamento dei requisiti per accedere al pensionamento sulla base dell'aspettativa di vita (triennale fino al 2019 e poi biennale). Per coloro che hanno maturato almeno 18 anni di contributi entro il 31.12.1995, il calcolo contributivo si applica sui contributi versati dal 2012 in avanti, per effetto della riforma Monti-Fornero, mentre per gli altri dal 1996 in poi.

Qui di seguito una tabella comparativa degli attuali coefficienti di trasformazione (2015) e di quelli che entreranno in vigore dal prossimo anno (2016). Tasso di sconto = 1,5%

Età	2013-2015		2016-2018	
	Divisori	Valori %	Divisori	Valori %
57	23,236	4,304	23,550	4,246
58	22,647	4,416	22,969	4,354
59	22,053	4,535	22,382	4,468
60	21,457	4,661	21,789	4,589
61	20,852	4,796	21,192	4,719
62	20,242	4,940	20,593	4,856
63	19,629	5,094	19,991	5,002
64	19,014	5,259	19,385	5,159
65	18,398	5,435	18,777	5,326
66	17,782	5,624	18,163	5,506
67	17,163	5,826	17,544	5,700
68	16,541	6,046	16,922	5,910
69	15,917	6,283	16,301	6,135
70	15,288	6,541	15,678	6,378

LA RIFORMA DINI – La riforma Dini (legge 335/1995) ha modificato in parte il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici prevedendo la quota contributiva, ossia quella parte di pensione legata ai contributi versati da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Questi contributi, rivalutati annualmente per l'indice Pil, diventano quota di pensione tramite l'applicazione di coefficienti di trasformazione legati all'età posseduta dal lavoratore al momento del pensionamento. Maggiore è l'età, dunque, e più alta sarà la quota di pensione. Per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi entro il 1995, la quota contributiva decorre dal 2012 per effetto della riforma Monti-Fornero, mentre per gli altri la quota contributiva decorre dal 1996 in avanti.

LA RIFORMA DAMIANO – Con la riforma Damiano (legge 247/2007) i coefficienti, già previsti dalla riforma del 1995, hanno subito una diminuzione a causa dell'aumento legato alla speranza di vita. Successivamente, con il decreto legge 78/2010, è stato previsto che a ogni aumento della speranza di vita corrispondesse una revisione dei coefficienti di trasformazione, al fine di garantire l'equilibrio finanziario del sistema. Un pensionato medio, infatti, vivendo di più rispetto al passato, non può "costare" di più rispetto a quanto ha versato, e di conseguenza la rata di pensione diminuisce in proporzione.

L'ULTIMO AGGIORNAMENTO – Quello dal 1° gennaio 2016 rappresenta l'ultimo aggiornamento triennale, poiché dalla prossima revisione (2019) gli adeguamenti saranno biennali, secondo quanto ha previsto il decreto Salva Italia (DI 201/2011). E così un lavoratore medio, con meno di 18 anni di contributi al 1995, che accede quest'anno alla pensione di vecchiaia a 66 anni 3 mesi, a fronte di un montante contributivo di 200mila euro, avrà una rendita maggiore di 18 euro lordi mensili rispetto a chi andrà in pensione con gli stessi requisiti il prossimo anno. Tuttavia, dal 2016, la pensione di vecchiaia si consegnerà con 66 anni 7 mesi e pertanto, fermo restando l'importo del montante contributivo, la pensione scenderà soltanto di 8 euro al mese.

I PENSIONANDI – I lavoratori che hanno già maturato un diritto a pensione (o che lo matureranno entro l'anno), e che quindi possono scegliere quando uscire dal mondo del lavoro, hanno tutta la convenienza a farlo entro il prossimo mese di novembre (o entro il 30 dicembre per il settore pubblico) affinché possano beneficiare di coefficienti più generosi e dal prossimo 1° gennaio possano altresì vedersi applicare la perequazione in funzione della fascia di importo del trattamento pensionistico. A parità di condizioni, per i lavoratori ex retributivi l'impatto è notevolmente inferiore, considerato il poco lasso di tempo che intercorre dal 2012.